



COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

Città Metropolitana di Milano

COPIA
Numero: 33
Data: 27-09-2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 20:30, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

CATERINA ANGELO MARIA	Sindaco	Presente
LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA	Vice Sindaco	Presente
OLIVARI GIOVANNI PAOLO	Assessore	Presente
BRESCIANI ELENA	Assessore	Presente
MAFESSONI ILARIA GIULIA	Assessore	Presente
COMELLI MAURILIO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
PEDRONI STEFANIA	Consigliere	Assente
CANTONI PAOLO ERMINIO	Consigliere	Presente
ACERNESE MARIA GRAZIA	Consigliere	Assente
CAFARO GIORGIO	Consigliere	Presente
MOSCATO ROBERTO	Consigliere	Assente
OREGLIO GIOVANNI	consigliere	Presente
RONCHI MAURIZIO	Consigliere	Presente

Partecipa all'adunanza, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 267/2000 il Signor **DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO** Segretario generale del Comune che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Signor Sindaco ANGELO MARIA CATERINA nella qualità di Sindaco Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nella odierna adunanza.

Alle ore 21.45 inizia la trattazione dell'argomento posto al n. 5 dell'ordine del giorno.
Sono presenti n. 10 Consiglieri comunali.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri comunali (Pedroni, Acernese, Moscato).

IL SINDACO PRESIDENTE

presenta l'argomento e cede la parola al **Segretario comunale dott.sa Concilio**, la quale illustra l'argomento.

Capogruppo di minoranza 'Amministrare Insieme' Cafaro chiede alcune delucidazioni sulle partecipazioni indirette.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzioni di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazioni di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza ivi incluse le attività di committenza ausiliarie apprestate a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni giudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusiva la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla

data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate ed oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- ñ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale di questo Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- ñ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire

economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti in conformità alle disposizioni normative;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016", con la quale è stato approvato il modello standard di atto di ricognizione e relativi siti per il corretto adempimento da parte degli enti territoriali delle disposizioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare,

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23.4.2015;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 31/03/2016 di approvazione della relazione conclusiva del predetto piano di razionalizzazione delle partecipate, con successiva presa d'atto da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 21.4.2016;

ATTESO che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P. del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1 comma 612 della

legge 23 dicembre 2014, n. 190;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del settore Staff Direzionale in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che il Piano di revisione straordinaria della partecipazioni è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 10 – assenti n. 3 (Pedroni, Acernese, Moscato)

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10 unanimità

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità al modello standard approvato con deliberazione della Corte dei Conti sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017;

2. **DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre gli atti necessarie conseguenti per l'attuazione di quanto deliberato con il presente provvedimento;

3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

4. **DI INVIARE** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

5. **DI COMUNICARE** entro il 31 ottobre 2017 l'esito della presente ricognizione al MEF, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni e gli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione trasparente, in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e alle direttive ANAC in materia.

SUCCESSIVAMENTE,

ATTESA la scadenza del 30 settembre 2017 per l'adempimento di cui al presente provvedimento,

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 10 – assenti n. 3 (Pedroni, Acernese, Moscato)

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10 unanimità

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma IV, del D. Lgs.267/2000.

IL SINDACO PRESIDENTE

Alle ore 22.00 dichiara chiusa l'odierna seduta consiliare.

Esaminata la proposta n. 32 del 18-09-2017 di deliberazione da sottoporre al competente Organo deliberante avente per oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

si esprime il seguente parere:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
--

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla Regolarita' contabile della proposta in esame, nel testo proposto dall'ufficio.

Pozzuolo Martesana, 18-09-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(F.to **Marotta Lucio**)

Esaminata la proposta n. 32 del 18-09-2017 di deliberazione da sottoporre al competente Organo deliberante avente per oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

si esprime il seguente parere:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall'ufficio.

Pozzuolo Martesana, 18-09-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(F.to **Cominetti Giampiero**)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to Sindaco ANGELO MARIA CATERINA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione N. 33 del 27-09-2017 è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il 12-10-2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 27-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-10-2017 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

È copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO